

	REPUBBLICA ITALIANA	
	STATUTO	
	PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA UNIONE DEI COMUNI "Nora e Bithia"	
	CAPO I - Elementi costitutivi	
	Articolo 1 (Natura dell'unione)	
	1. I Comuni di Domus De Maria, Pula, Sarroch, Teulada e Villa San Pietro, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza, si costituiscono in Unione ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 28/09/2000 n. 267 e dell'art.3 della L.R. 2.08.2005, N.12, come modificato dall'art 12 comma 13 della L.R. n°2 del 29/05/2007.	
	2. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.	
	Articolo 2 (Denominazione e sede)	
	1. L'Unione assume la denominazione di UNIONE DEI COMUNI "Nora e Bithia"	
	2. L'Unione ha sede legale in Teulada, Via Cagliari n.59.	
	3. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune.	
	Articolo 3 (Finalità dell' Unione)	
	1. L'unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali ed esercita in forma unificata, per i comuni aderenti, le funzioni e i compiti trasferiti.	
	2. L' Unione dei Comuni "Nora e Bithia" persegue l' autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono.	
	3. L' Unione dei Comuni "Nora e Bithia", con riguardo alle funzioni da essa esercitate,	
	pag. 1	

	rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre	
	a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e	
	peculiarità dei singoli Comuni aderenti.	
	4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi	
	comunali, della Provincia di Cagliari, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione	
	Europea; provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione attuazione.	
	Articolo 4 (Oggetto)	
	1. Le funzioni, ritenute fondamentali e prioritarie per il loro esercizio in forma associata,	
	riguardano e seguenti servizi e compiti:	
	A.Servizi amministrativi, di gestione e di controllo, formazione del personale,catasto;	
	B.Servizi tecnico-urbanistici, gestione del territorio e dell'ambiente, protezione civile e	
	barracelli, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia residenziale pubblica locale e	
	piani di edilizia economica-popolare;	
	C.Servizi di polizia locale e vigilanza urbana;	
	D.Servizi culturali e scolastici;	
	E.Servizi per la gestione di impianti sportivi;	
	F.Servizi socio-assistenziali;	
	G.Servizi per lo sviluppo economico e piani per gli insediamenti produttivi.	
	2. All'Unione possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel	
	comma uno, previa modifica del presente Statuto.	
	3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile,	
	servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune	
	competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata,	
	la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro	
	dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di	
	pag. 2	

competenza comunale.

Articolo 5 (Adesione di nuovi Comuni)

1. I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, adottano apposita deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Tale deliberazione deve essere trasmessa formalmente al Presidente dell'Unione.

2. L'Assemblea dell'Unione, entro sessanta giorni dalla richiesta, può accettare l'adesione del Comune interessato con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

3. L'ammissione deliberata dall'Assemblea dell'Unione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 6 (Scioglimento dell'Unione)

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei Comuni partecipanti abbiano deliberato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, di recedere dall'Unione stessa.

2. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal presente Statuto.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi dell'evento generatore. Nel suddetto periodo l'Assemblea dell'Unione e i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Unione.

4. L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art.141 del D.Lgs. 267\2000.

5. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 7 (Recesso)

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il Comune recedente entro il mese di giugno deve darne comunicazione all'Unione, che ne prende atto.

3. Il recesso sarà efficace dal primo gennaio dell'anno successivo. Esso non deve recare nocumento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente, fino all'estinzione degli stessi. E' consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con l'Unione.

4. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

Articolo 8 (Trasferimento delle funzioni e dei servizi)

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi è deliberato dai Comuni a maggioranza semplice e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie proposte dai Comuni, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata al fine di consentire l'attivazione di un utile confronto con i Comuni, teso a superare i motivi di contrasto.

2. A seguito del trasferimento delle funzioni e dei servizi l'Unione subentra nella loro titolarità e nella loro gestione unitaria.

3. Ai fini della pianificazione del trasferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione, si procederà eventualmente mediante conferenze di servizi da convocare in tempo utile.

	4. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni	
	relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal	
	trasferimento è risolto anch'esso in sede di conferenza di servizi.	
	5. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i	
	relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino	
	alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.	
	6. Il trasferimento si perfeziona con una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che	
	deve, in ogni caso, prevedere:	
	- il contenuto della funzione o del servizio trasferito;	
	- i rapporti finanziari tra gli enti;	
	- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;	
	- la durata.	
	CAPO II - Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione	
	Articolo 9 (Gli Organi)	
	Sono organi dell'Unione:	
	a) L'Assemblea;	
	b) Il Consiglio di Amministrazione;	
	c) Il Presidente.	
	Articolo 10 (L'Assemblea)	
	1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo rappresentativo	
	degli Enti associati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.	
	2. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività ed esercita il controllo	
	sull'amministrazione e la gestione dell'Unione.	
	Articolo 11 (Composizione)	
	1. L'Assemblea è formata da un rappresentante per ogni Comune associato, designato fra i	
	pag. 5	

	Sindaci e gli Assessori pro tempore degli stessi.	
	2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge.	
	3. L'espressione di voto in Assemblea è paritaria.	
	4. Il Presidente dell'Unione viene scelto dall'Assemblea tra uno dei Sindaci dei Comuni facenti parte della Unione.	
	5. I componenti dell'Assemblea restano in carica sino alla scadenza del loro mandato presso il rispettivo Comune e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti.	
	6. Entro sessanta giorni dall'insediamento, ogni Consiglio comunale deve designare il rappresentante che farà parte dell'Assemblea.	
	Articolo 12 (Funzionamento)	
	Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito Regolamento.	
	Articolo 13 (Competenze dell'Assemblea)	
	1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statutari. In particolare compete all'Assemblea:	
	a) La nomina del Presidente;	
	b) La nomina dell'organo di revisione;	
	c) L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune; l'approvazione dei Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;	
	d) L'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;	
	e) L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei	
	pag. 6	

servizi;

f) La accettazione delle istanze di adesione di nuovi enti;

g) La determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;

h) L'esercizio di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari.

Articolo 14 (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.

2. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.

4. Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Articolo 15 (Consiglio di Amministrazione)

1. Al suo interno l'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione, formato da non più di quattro componenti, oltre il Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione dell'Unione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea.

3. Le indennità del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione non possono superare, rispettivamente, quelle del Sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte dell'Unione.

4. Il Consiglio di Amministrazione così costituito dura in carica 3 (tre) anni.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla scadenza del proprio mandato politico comunale e, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione di cui all'art.11, comma 6, l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 (Competenze)

1. Il Consiglio di amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari dell'Unione, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario, del Direttore se nominato, e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. In sede di prima applicazione i Comuni associati stabiliscono – avuto riguardo al loro esiguo numero - di conferire in capo al Consiglio di Amministrazione tutte le funzioni dell'Assemblea previste dal precedente articolo 13 e quelle ad essa assegnate dalla legge. La presente previsione potrà cessare di avere efficacia a seguito di conforme deliberazione in tal senso da parte della totalità dei Comuni aderenti.

Articolo 17 (Adunanze e deliberazioni)

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Unione.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui la maggioranza assoluta non venga raggiunta, prevale il voto del Presidente.

4. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo. Esse

sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18 (Il Presidente dell'Unione)

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni rappresenta l'Ente, è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Di tali organi convoca e presiede le riunioni, e assicura l'unità dell'attività dell'Unione.

2. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Articolo 19 (Vicepresidente)

1. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte da un Vicepresidente, componente del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea.

Articolo 20 (Prerogative e responsabilità)

1. Ai componenti dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda aspettative, permessi e indennità, si applicano le norme previste dal D.Lgs. n. 267/2000.

2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali e possono essere rimossi e/o sospesi dalla carica nei casi e con le forme previste dalla legge.

CAPO III - Organi gestionali - Strutture e uffici

Articolo 21 (Principi e criteri generali)

1. L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di improntare la propria azione all'efficienza ed all'efficacia. Allo stesso fine l'Unione promuove adeguate forme di collaborazione organizzativa con le Amministrazioni comunali associate.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al

	principio per cui i poteri d indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione,	
	mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della	
	correttezza ed efficienza della gestione.	
	3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento	
	degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.	
	Articolo 22 (Personale)	
	1. L'Unione di comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume	
	il personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo, in primis, al trasferimento del	
	personale dei Comuni operante nell' ambito delle funzioni attribuite all'Unione, nonché a tutte	
	le altre forme di lavoro consentite dalla legge.	
	2. L'Unione potrà inoltre avvalersi dell'opera del personale dipendente dei Comuni che ne	
	fanno parte, secondo le forme consentite.	
	2. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale	
	sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli	
	enti locali.	
	Articolo 23 (Segretario)	
	1. Il Segretario dell'Unione viene nominato dal Presidente tra i segretari dei Comuni aderenti	
	all'Unione. In alternativa l'incarico per le funzioni di segretario può essere affidato ai	
	dipendenti dei comuni aderenti che abbiano adeguata competenza e professionalità.	
	3. Il Segretario assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti,	
	svolgendo in particolare, funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi.	
	Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali.	
	4. Al Segretario dell'Unione possono essere attribuite anche le funzioni di Direttore Generale.	
	Articolo 24 (Direttore generale)	
	1. Il Direttore è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione	
	pag. 10	

	per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento	
	dei fini dell'Unione.	
	2. Il Direttore, in particolare:	
	a) predisporre il piano dettagliato degli obiettivi propedeutico al controllo di gestione, nonché	
	la proposta di piano esecutivo di gestione;	
	b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;	
	c) formula proposte al Comitato Esecutivo;	
	d) sottopone al Comitato Esecutivo, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi della	
	relazione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali e annuali, nonché	
	del conto consuntivo;	
	e) interviene alle riunioni dei Comitato Esecutivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto;	
	f) adotta i provvedimenti intesi a migliorare la produttività dell'apparato dell'ente;	
	g) dirige il personale ad eccezione del Segretario dell'ente;	
	h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal	
	regolamento, ad altri organi.	
	Articolo 25 (Incompatibilità e responsabilità)	
	1. A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o	
	commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato.	
	2. Non possono essere assunti come impiegati o Direttore dell'Unione i Sindaci, i Consiglieri e	
	gli Assessori degli enti locali associati, nonché i loro parenti entro il terzo grado.	
	3. Il Direttore e il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa e	
	contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.	
	CAPO IV - Gestione - Finanza e contabilità	
	Articolo 26 (Finanze dell'Unione)	
	1. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e	
	pag. 11	

	patrimoniale fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.	
	3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.	
	4. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000.	
	Articolo 27 (Patrimonio)	
	1. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili, compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti degli EE.LL. associati, da trasferimenti da Regione, Stato e Comunità Europea e/o da altri enti e da acquisizioni successive.	
	2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.	
	3. E' demandato all'Assemblea Generale l'approvazione dell' apposito Regolamento di Contabilità che disciplina altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.	
	Articolo 28 (Trasferimenti per partecipazione alle spese)	
	1. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea Generale.	
	2. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea.	
	Articolo 29 (Bilancio e Programmazione finanziaria)	
	Previo accordo programmatico annuale con i Comuni, l'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.	
	Articolo 30 (Servizio di Tesoreria)	
	Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto secondo le modalità stabilite dalla Legge.	
	pag. 12	

		CAPO V - Vigilanza e controllo
		Articolo 31 (Raccordo con gli Enti)
	1. L'Unione, al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività, trasmette	
	agli Enti associati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea. Rende, inoltre, possibile la	
	vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni.	
	2. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le	
	rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli enti aderenti,	
	al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.	
		Articolo 32 (Diritto di accesso degli Amministratori)
	1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché i consiglieri dei	
	comuni aderenti, hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le	
	informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.	
	2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'apposito regolamento.	
		Articolo 33 (Revisione economica e finanziaria)
	La revisione economico-finanziaria è affidata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267\2000 e	
	s.m.i.	
		CAPO VI - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE
		Articolo 34 (Albo delle pubblicazioni)
	L'Unione ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono	
	essere portati a conoscenza del pubblico. Detti atti contestualmente all'affissione all' albo	
	debbono essere trasmessi ai Comuni associati.	
		Articolo 35 (Trasparenza)
	1. L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza. A tal fine tutti gli atti	
	dell'ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.	
		pag. 13

	2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività,	
	utilizza ogni mezzo, ritenuto idoneo.	
	Articolo 36 (Accesso e informazione)	
	Le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e	
	di intervento nei procedimenti amministrativi saranno disciplinate da apposito regolamento.	
	Articolo 37 (Partecipazione)	
	L'Unione, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della	
	qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli	
	utenti.	
	CAPO VII - Norme finali e transitorie	
	Articolo 38 (Organi di governo)	
	1. L'Unione diviene operativa a seguito della nomina e formale insediamento dei suoi organi.	
	Articolo 39 (Atti regolamentari)	
	1. Sino all'emanazione dei propri regolamenti, l'Unione applica – razione materiae - il	
	regolamento più recente approvato da uno dei Comuni aderenti, previa verifica della	
	compatibilità con il presente Statuto. Il Presidente dell'Unione, sentito il Segretario, cura in	
	ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal	
	presente Statuto.	
	2. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di presentare all'Assemblea, entro un anno dal	
	proprio insediamento, la proposta per l'adozione dei regolamenti.	
	Articolo 40 (Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi)	
	1. Fino all'adozione della pianta organica dell'Unione, per consentire il normale espletamento	
	dei compiti e delle funzioni, si ricorre al trasferimento del personale degli enti operanti nell'	
	ambito delle funzioni attribuite all'Unione ovvero all'istituto del comando, sussistendone i	
	motivi.	
	pag. 14	

	2. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all' approvazione del bilancio di previsione per	
	l' anno 2008, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese stabilendo con	
	apposito atto termini, modalità, Ente gestore ed annessa tesoreria.	
	Articolo 41 (Capacità normativa dell' Unione)	
	L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità	
	normativa riconosciuta dalla legge ai Comuni.	
	Articolo 42 (Affidamento del servizio di tesoreria)	
	Nella fase transitoria e fino alla data di definizione della gara, il servizio verrà affidato	
	preferibilmente e in via provvisoria al tesoriere del Comune sede dell'Unione.	
	Articolo 43 (Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto)	
	1. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione a	
	maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.	
	2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali	
	devono deliberare al riguardo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, con voto favorevole	
	dei 2/3 dei componenti il Consiglio. La proposta di modifica si intende approvata quando la	
	maggioranza dei Comuni componenti l'Unione deliberi in senso favorevole. I Consigli	
	Comunali invieranno al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica statutaria entro 5	
	(cinque) giorni dall' avvenuta approvazione. Il Presidente provvederà a mettere all'ordine del	
	giorno dell'Assemblea dell'Unione l'atto di ratifica di modifica statutaria.	
	3. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del	
	Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la	
	loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità,	
	nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.	
	Articolo 44 (Norma di rinvio)	
	Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano, per quanto compatibili,	
	pag. 15	

le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Articolo 45 (Entrata in vigore)

1. Il presente STATUTO esplica i propri effetti, una volta stipulato l'atto costitutivo e previa pubblicazione per 30 (trenta) giorni sul B.U.R.A.S. e all'Albo Pretorio dei Comuni costituenti l'Unione.